

2025 | XCI



Studia et Documenta Historiae et Iuris

PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRIVSQUE IURIS
FACULTAS IURIS CIVILIS



LIBRERIA
EDITRICE
VATICANA



Lateran University Press
Pontificia Universitas Lateranensis

Direttore:

Matteo Nacci

Segreteria di redazione:

Francesco Giammarresi
Maria Rita Petrongari

Pontificia Università Lateranense
Pontificium Institutum Utriusque Iuris
Facoltà di Diritto Civile
Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 – 00120 Città del Vaticano
e-mail: redazione@dhi@pul.it

Abbonamenti / Subscriptions:

Libreria Editrice Vaticana
Dicastero per la Comunicazione
Via della Posta – 00120 Città del Vaticano
Tel. +39 06/69845768 – +39 06/69845450 – E-mail: riviste.lev@spc.va

Quote/Price:

Abbonamento/Subscription	210,00 € Italia/Italy	250,00€ Estero/Abroad
Annata arretrata/Back Issue	210,00 € (più spese di spedizione/Shipping fees apply)	

La rivista ha periodicità annuale. La richiesta di abbonamento alla rivista deve essere inoltrata annualmente. Nella domanda di sottoscrizione dell'abbonamento è necessario specificare sempre il nome della rivista, l'annata desiderata e gli estremi dell'abbonato (nome, cognome, indirizzo, nazione) per poter emettere la nota proforma. Ottenuto il "proforma della nota di addebito" è possibile procedere al pagamento. È obbligatorio indicare sulla causale del versamento il numero della nota proforma e la data d'emissione.

The magazine is published annually. All subscriptions must be renewed every year by submitting a request that includes the journal's name, the corresponding year, and the subscriber's details (name, surname, address, and state) in order to receive the "proforma invoice." Once obtained the "proforma invoice", the payment should be finalized in due time. As a payment reference, it is necessary to include the "proforma invoice" number and its issue date.

I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati presso l'Ufficio Abbonamenti entro 15 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Issues not received by subscribers must be claimed through the Subscriptions Office no later than 15 days after receiving the following issue.

Per informazioni scrivere a: servizioeditoria@pul.va

© 2026 - ISBN: 978-88-465-1352-6

ISSN: 1026-9169

Lateran University Press - Pontificia Universitas Lateranensis ®
Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana
Città del Vaticano

INDEX
SDHI XCI (2025)

Editoriale 7

STUDIA

GEORGIY YERYOMIN, De obligationibus ex contractu immutandis
in iure iustiniano 11

MARCO ANTONIO FENOCCHIO, Chi era il *pater solitarius*? . . . 129

LUIGI SANDIROCCO, Tra *matrimonium iustum* e *coniugium inaequale*.
Discrasie nell'esperienza giuridica romana tardoantica . . . 161

EMANUELE BISIO, Fulcinio Prisco negli scritti della giurisprudenza
romana 207

ANGELA SANTANGELO CORDANI, Marriage and Separation in the
Decisions of the Roman Rota in the post-Tridentine Age. . . 247

VALERIA CARRO, *Rem ubi pacunt orato*. Alle origini della media-
zione 275

MASSIMO MIGLIETTA, Considerazioni critiche in merito al proces-
so a Gesù 303

GIANLUCA ZARRO, Considerazioni sull' '*actio civilis in factum*'
nella sistematica del Sargenti e della dottrina contemporanea 327

LEONARDO MASONE, Cicerone platonico. Per un rinnovato con-
fronto tra le *Leggi* e il *De Legibus* 355

ANTONIO LEO DE PETRIS, Odoardo Carrelli e *Studia* 385

LORENZO GAGLIARDI, Giorgio Luraschi e la cittadinanza romana:
i contributi su *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 417

Index

NOTAE

LUCIA DI CINTIO, Su alcune affinità tra συγχώρησις e <i>stipulatio</i> aquiliana in P. Yadin 20.	461
ANDREA LATTOCCO, <i>Lex Oppia</i> o <i>lex Tappula</i> ? Divertirsi a tavola con la legge: nota romanistica a Lucil. 1239 W.=1307 M.=1323 K.	491
ALBERTO LUPANO, Dalla Novella 74 di Giustiniano alle leggi dei sovrani di età moderna: per una storia dell’anagrafe degli archivi ecclesiastici e civili	507
PAOLO FERRETTI, L’originale intuizione di Carlo Augusto Cannata in tema di possesso e l’avvio di un nuovo indirizzo storiografico	525
LORENZO FRANCHINI, Questioni di diritto mosaico e romano, di diritto naturale e positivo, di comparazioni antiche e moderne (a proposito di un recente doppio volume)	555
GIOVANBATTISTA GRECO, La menzione del <i>consilium iudicis</i> in TH ² 85	571
EUGENIO CILIBERTI, Tracce del diritto romano nella Costituzione degli Stati Uniti d’America? Alcune riflessioni storico-comparatistiche a partire dal meccanismo della cd. ‘contingent election’.	591
SARA GALEOTTI, Variazioni su un tema (non) originale. Note a margine del saggio di Pasquale Voci « <i>In tema di errore. I. L’errore nella “condictio indebiti”</i> »	615
MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, A proposito di un recente libro su diritto, arte, potere e immagini. Alcune riflessioni	641

NOTAE

LORENZO FRANCHINI

QUESTIONI DI DIRITTO MOSAICO E ROMANO,
DI DIRITTO NATURALE E POSITIVO,
DI COMPARAZIONI ANTICHE E MODERNE
(A PROPOSITO DI UN RECENTE DOPPIO VOLUME)

1. L'occasione dell'importante ricorrenza, inerente alla prestigiosa rivista che ospita il presente contributo, si colloca nel periodo in cui dalla declinazione del settore scientifico-disciplinare giusromanistico è stato espunto ogni riferimento agli (altri) "diritti dell'antichità".

In quest'ottica l'uscita dei due poderosi volumi di Francesco Lucrezi, *Quel che ha detto Mosè. Studi sulla "Collatio" I-X, Note sulla "Collatio" I-IV* (Giappichelli, Torino, 2024, pp. XX-1239, a cura di Mariateresa Amabile, con prefazioni di Francesco Paolo Casavola e Riccardo Di Segni), nei quali l'allieva Amabile ha raccolto i suoi numerosi scritti sulla *Collatio Mosaicarum et Romanarum legum*, appare in un certo senso provvidenziale, e dà adito a riflessioni che ci auguriamo non scontate.

Quella di Lucrezi è una figura veramente singolare, in senso positivo, di studioso, di intellettuale, oltremodo versatile. Come forse si sa, siamo legati dalla vicinanza ad un comune Maestro, il prof. Casavola, cui entrambi dobbiamo molto. Anche per questo (ma non solo) la mia stima, il mio affetto per Lucrezi sono grandi, ma mi guarderò bene, in questa sede, dal pericolo dell'agiografia, nei suoi confronti. Non ne condivido ad esempio lo spirito laico, che certo oltretutto risalta in un autore che, fin dalla sua esperienza giovanile, è stato indotto a coltivare la spiritualità. E chiunque ancor oggi lo avvicini "sente" di avere a che fare con un essere comunque "spirituale": egli è l'accademico, il giurista calato nel suo tempo, ma anche l'umanista completo, lo storico delle religioni, persino l'artista (pittore).

Certo, in lui è sempre prevalso l'interesse per l'ebraismo, che da generico si fa giuridico. Lucrezi studia la *Collatio*, riservandole da quasi trent'anni impegno orale e scritto. Questa particolare operetta, scoperta nel 1576 dal Pithou, in un clima di imperante *mos Gallicus*, rinnova,

in età moderna, l'anima comparatistica degli studi storico-giuridici, che poi avrebbe tratto alimento anche dalla pubblicazione delle *Institutiones*, “veronesi” e poi “egizie”, di Gaio (il quale, lo ricordiamo, era a tratti anche comparatista), da quella del Libro Siro-romano di diritto, nel 1862, e da quella del Codice di Hammurabi, nel 1901. Specie nel corso del Novecento, come ben noto, studiosi autorevolissimi, da Wenger e Kohler a Carusi e Mitteis, da De Francisci e Taubenschlag a Nallino, da Levy e Volterra fino a Mordechai Rabello, si dedicheranno, in modo più o meno esteso, ma sempre competente ed approfondito, allo studio dei diritti dell'Oriente mediterraneo, e, alcuni, del diritto ebraico specialmente. Tra di essi, come segnala Riccardo Di Segni nella sua bella prefazione ai due volumi di Lucrezi, ve ne sono propriamente di ebrei, come Volterra e Mordechai Rabello, i quali pur interpretano la propria matrice culturale in modo diverso: più laico e critico il primo, più osservante e rispettoso il secondo (definito a sua volta da Lucrezi un maestro acquisito).

La riflessione sulla comparazione giuridica e sulla sua utilità si fa, fin dall'apparato introduttivo dell'opera, stimolantissima. Il contesto – soprattutto nella prefazione di cui è autore Casavola, ma non solo – appare caratterizzato da un livello di consapevolezza molto elevato sulle motivazioni, varie, dell'indagine comparativa, e sulla natura, sincronica o diacronica, di questa. Altro è infatti confrontare, anche in rapporto ad un remoto passato, due esperienze giuridiche comunque coeve, o quasi, altro è farlo con due esperienze di secoli assai diversi, e di cui la prima, come nel caso della *Collatio*, si pretende essere di ascendenza divina (da cui *lex Dei*), mentre la seconda, ossia il diritto romano, di ascendenza umana.

Ma a parte le sfasature, di ontologia e di cronologia del diritto, con cui ci si debba misurare, è l'intento della ricerca che, per come viene presentato, risulta affascinante: l'individuazione di un ipotetico denominatore comune giuridico primigenio, che potremmo chiamare *ratio naturalis*, ma che in realtà è un *lógos* ancestrale, una sorta di Ur-Sprache giuridica, destinata a disperdersi in molti rivoli, di cui quello principale innegabilmente sarà il diritto romano. In questo scenario, che richiama l'idea di un'antica unicità di linguaggio, poi distrutta insieme alla torre di Babele, si collocano episodi di rigurgito, o ripristino, comunitario, come ad esempio il *ius gentium*, la *lex mercatoria* mediterranea, che noi dovremmo

provare a studiare anche nella sua priorità storica, rispetto all'applicazione che se ne fece a Roma a partire dalla istituzione del tribunale del *praetor peregrinus*. Ciò, secondo le indicazioni contenute nella prefazione di Casavola; ma anche autori estranei all'impresa dei due volumi hanno notato assonanze significative tra, per esempio, la sistematica del codice di Hammurabi e quella delle XII tavole, per come la si sta rivedendo¹.

E se anche oggi si fa comparazione sincronica, come già tentarono di fare i Romani inviando, alla vigilia della codificazione tavolare, una delegazione ad Atene, non è forse ancora per andare spesso alla ricerca di un denominatore comune, di un fondamento – adesso più che altro “romanistico” – dei vari diritti europei?

È insomma con questo spirito, molto attuale, che la grandiosa produzione di Lucrezi sulla *Collatio* va, a nostro avviso, avvicinata.

2. Non è ovviamente facile, riguardo ai contenuti, tracciarne un resoconto che non sia di sintesi, magari anche molto approssimativa. Ma ci proviamo, tenendo presente che l'opera si distingue in Studi sulla *Collatio*, che di Lucrezi raccolgono i saggi già in passato riuniti in una sequenza di dieci libri, e in Note sulla *Collatio*, che raccolgono invece saggi di produzione successiva.

Dapprima, logicamente ci si attiene all'ordine dei suddetti dieci libri sulla *Collatio*, della quale peraltro si vaglia, preliminarmente, l'ipotetica funzione di “comparazione assimilante”, diretta a dimostrare, in modo a volte un po' illusorio e forzato, l'esistenza di una qualche identità o somiglianza tra norme mosaiche e romane.

¹ Ci riferiamo soprattutto alla vasta opera di O. DILIBERTO in tema di palingenesi delle XII tavole. Tale autore, valorizzando spunti già contenuti in *Materiali per la palingenesi delle XII Tavole*, I, Cagliari, 1992, torna in scritti successivi a proporre l'idea dell'accorpamento delle norme (decemvirali) sulla base degli interessi tutelati, secondo un metodo, quello *a domino*, impiegato appunto anche nelle raccolte legislative mesopotamiche (e non soltanto: per es. ittite). Di tali lavori vogliamo qui in particolare ricordare *La palingenesi della Legge delle XII Tavole e le codificazioni “a domino”*, in *Dallo Stirone al Tigri, dal Tevere all'Eufrate. Studi in onore di C. Saporetti*, Roma, 2009, 119-148.

Ora, Lucrezi, nei suoi vari interventi sul tema, cambia più volte le ipotesi formulate riguardo alla data di redazione, all'identità dell'autore e alle possibili finalità dell'opera. Ma le nuove ipotesi andate a sovrapporsi a quelle precedenti non rappresentano una forma di "correzione" o di "smentita", ma semplicemente delle nuove possibilità di soluzione offerte al lettore, che resta sempre libero di scegliere quelle considerate più convincenti. È un dato di fatto inconfutabile, più volte sottolineato dallo studioso napoletano, che la lettura della *Lex Dei* non offre alcuna sicurezza riguardo a nessuna di queste domande, dal momento che si tratta di uno scritto avvolto, in gran misura, nelle nebbie di una fitta oscurità. Lucrezi, per esempio, rimarca che si tratta dell'unica fonte antica il cui spazio temporale di redazione fluttua in un arco larghissimo, ossia dal 390 d.C. (data di emanazione della meno antica costituzione imperiale in essa contenuta, ossia quella di Teodosio I ripresa in 5.3), fino agli anni a cavallo tra la fine dell'VIII e l'inizio del IX secolo d.C. (data di rinvenimento del più risalente codice che ne riporta il testo, quello di Berlino)². Nessun appiglio sicuro permette di collocare la raccolta in un segmento temporale più ristretto all'interno di questi oltre quattro secoli. In particolare, nulla autorizza a dare per scontato che essa sia stata scritta prima della compilazione giustiniana: Lucrezi, anzi, ritiene molto verosimile il contrario, indicando anche un preciso indizio della posteriorità della *Collatio* rispetto ai *Digesta*, e ritiene altresì – nelle ultime ipotesi formulate – che il testo sia probabilmente di redazione medievale, composto poco o immediatamente prima del Codice di Berlino, ossia verso l'anno 800. D'altronde, come spiegato nella presentazione della curatrice della silloge, Mariateresa Amabile, è stata precisa scelta dell'autore e della curatrice stessa quella di non riscrivere i testi già pubblicati, e di non apportare alcuna modifica a quanto scritto negli anni precedenti. La raccolta, così, si presenta come la storia di un lungo percorso evolutivo durato circa un quarto di secolo, della riflessione di uno studioso su un'opera tanto controversa e particolare. Percorso tutt'altro che piano e rettilineo, segna-

² Anzi, l'arco potrebbe essere ancora più ampio, se si tiene conto che autorevole dottrina (Volterra, Rabello e altri) considera spurio l'inserimento, in Coll. 5.3, di CTh. 9.7.6, ipotesi che Lucrezi rifiuta.

to anzi da svolte e “inversioni di rotta”. E forse anche in questo risiede l’interesse che il lavoro di Lucrezi suscita, assumendo la connotazione di una sorta di “autobiografia intellettuale”, almeno in rapporto allo studio dedicato a questo tema.

Gli unici punti su cui lo studioso si mostra sempre fermo nelle sue idee, e che vengono presentati come elementi di relativa certezza, sono in sostanza tre:

a) La funzione, come si diceva, di “comparazione assimilante” della *Collatio*. L’antico autore vuole evidentemente e forzatamente indurre a credere che le leggi e la speculazione giurisprudenziale romane somiglino ai precetti mosaici: probabilmente in quanto da essi derivanti, o traenti ispirazione, anche se questo non viene mai detto e lo si può solo intuire. Tutti i molti fattori di diversità vengono volutamente occultati o lasciati in ombra, mentre i pochi (non pochissimi, però) punti di somiglianza vengono valorizzati e quasi esaltati, a volte anche con delle audaci manipolazioni testuali.

b) Il fatto che l’opera sia un testo lasciato incompiuto, non si sa per quale motivo. Ed è molto difficile, per non dire impossibile, giudicare del valore scientifico o letterario di un lavoro incompiuto. Chi di noi, argomenta Lucrezi, accetterebbe di essere giudicato per qualche brogliaccio lasciato in sospeso sul computer, scritto per chi sa quale ragione, destinato a essere sviluppato, modificato (anche radicalmente) o magari cancellato? È questo il motivo per cui il nostro ha sempre confutato con energia gli stroncatori e sprezzanti giudizi rivolti all’ignoto autore da parte di autorevolissimi romanisti del Novecento (quali, fra gli altri, Archi, Arangio Ruiz, Solazzi³). Giudizi che Lucrezi considera del tutto ingiusti e avventati, e non solo perché l’opera è stata lasciata incompiuta, ma anche perché non sappiamo niente di chi l’abbia redatta. E se – ci si chiede – si fosse trattato di un ragazzo di quattordici anni, intento a scrivere una sorta di compito scolastico? In questo caso saremmo al cospetto, dice Lucrezi, di “un piccolo genio”, altro che “imbecille”.

³ Il quale ultimo arrivò a definire l’ignoto compilatore «più che discretamente imbecille»: S. SOLAZZI, *Per la data della “Collatio legum Mosaicarum et Romanarum”* (1935), ora in *Scritti di diritto romano*, III, Napoli, 1960, 481 ss.

c) Il collazionatore aveva buona conoscenza dell'ebraico. Aveva certo consultato la *Vulgata Editio* di Girolamo e, molto probabilmente, anche la traduzione greca dei *Septuaginta*.

Ora, venendo propriamente all'esame dei contenuti in sequenza, si noti anzitutto che in "Collatio I"⁴, concernente l'uccisione dello schiavo in diritto ebraico e romano, Lucrezi tratta della normativa ebraica e romana relativa ai limiti imposti al padrone riguardo alla possibilità di disporre della vita del proprio servo, fino a poterlo sopprimere. Il testo dà l'occasione per sottolineare le notevoli differenze tra il *servus* romano e l'*'eved* ebreo, soggetto dotato di un grado di tutela molto maggiore, a cominciare dall'assoluto divieto di metterlo a morte. Inoltre, la servitù ebraica ha carattere sempre temporaneo – tranne in un caso particolare –, essendo il vincolo di assoggettamento comunque destinato a finire all'arrivo dell'anno sabbatico o dell'anno giubilare (il cd. *Yovèl*).

In "Collatio II", concernente la violenza sessuale in diritto ebraico e romano, si affronta la delicata e complessa problematica della violenza carnale, inquadrata nella più generale cornice dei comportamenti sessuali da ritenersi proibiti, sul piano religioso e giuridico, nel mondo antico. Vengono esaminati i versetti della Torah che paiono sancire una sorta di "presunzione assoluta" di colpevolezza a carico della donna, anche quando il rapporto sia stato estorto con la forza, e vengono analogamente esaminati i diversi brani della *haggadah* che sembrano suscettibili di una diversa, o controversa, interpretazione. Viene infine studiato il passaggio dal diritto romano pagano a quello cristiano, il quale ultimo si connota, come si sa, per una maggior severità, in questo campo, nei confronti della donna: la legislazione in materia sessuale si fa indubbiamente più repressiva.

In "Collatio III", concernente la successione intestata in diritto ebraico e romano, si prende in esame il XVI e ultimo titolo della *Collatio*, che si distingue dagli altri per il suo carattere privatistico, e anche per la sua lunghezza, di gran lunga superiore (tanto da aver dato adito all'ipotesi che, con esso, l'ignoto autore intendesse iniziare una parte affatto nuo-

⁴ Prima parte della nuova opera in due volumi, corrispondente al primo libro di Studi di cui si è detto. Il che varrà, progressivamente, fino a "Collatio X".

va dell'opera). Anche la sezione ebraica del *titulus* è diversa dalle altre, perché non è in essa riportata solo la normativa mosaica, ma anche il racconto dei Numeri relativo alle figlie di Tzelofchad, quindi una parte non di *halachah*, ma di c.d. *haggadah*. La lettura del titolo induce a prendere atto, secondo Lucrezi, della prevalenza delle differenze rispetto alle analogie tra il diritto successorio ebraico e quello romano.

In “*Collatio IV*”, concernente magia stregoneria e divinazione in diritto ebraico e romano, l'autore passa in rassegna il XV *titulus* della *Lex Dei*, avente ad oggetto la repressione delle arti magiche e divinatorie. Stupisce la circostanza che, nella traduzione del brano del Deuteronomio riportato all'inizio del capitolo, il già nutrito catalogo delle diverse *abominaciones* contenuto nella Torah (in cui non è sempre facile distinguere tra le varie fattispecie sanzionate) venga non già sintetizzato, ridotto, come sarebbe lecito attendersi, ma semmai il contrario, dato che ad incrementarne il contenuto contribuisce la formulazione delle diverse ipotesi dirette a spiegarle. Sorprende, in particolare, la plateale manipolazione del testo della Torah, consistente nel fatto che il collazionatore, per accentuare la sua “comparazione assimilante”, inserisce una proibizione ebraica del culto dei Caldei, di cui nella Bibbia non c'è traccia. Un elemento, questo, che, secondo Lucrezi, rende del tutto inverosimile la supposizione che l'antico scrittore sia stato un ebreo osservante (quale ebreo oserebbe riscrivere di proprio pugno il testo della Torah?), mentre induce a optare per l'ipotesi di un israelita convertito al cristianesimo (l'idea di una origine ebraica è comunque suffragata dall'evidente conoscenza della lingua mosaica).

In “*Collatio V*”, concernente l'asservimento abusivo in diritto ebraico e romano, si tratta della riduzione abusiva in schiavitù di un uomo libero, per come risulta disciplinata dalla normativa ebraica del Pentateuco e dal diritto romano, con particolare riferimento alla controversa *Lex Fabia*, che andava a sanzionare diverse fattispecie criminose, talora del tutto dissimili tra loro. Alla luce del c.d. “Modello Lasswell” (schema di analisi di un testo comunicativo basato sulle risposte date a cinque domande preliminari, le c.d. cinque “W”: Who? What? When? Where? Why?), Lucrezi ne approfitta per avanzare ipotesi sull'identità dell'autore della *Collatio*, sul contenuto dell'opera, nonché sulla data, sul luogo di redazione e sulle finalità.

In “*Collatio VI*”, concernente il procurato incendio in diritto ebraico e romano, lo studioso napoletano studia la sanzione del procurato incendio, così come riportata nel XII titolo della *Lex Dei*. Vengono presi in considerazione i pertinenti versi del libro dell’Esodo, nonché molteplici brani giurisprudenziali in materia, da cui si trae l’impressione di un’oscillazione tra la sanzione civilistica, prevista dalla *lex Aquilia de damno*, e quella criminale, prevista dalla *lex Cornelia de sicariis et veneficis*. La lettura dei passi dei giuristi romani appare di particolare interesse per la definizione dell’elemento soggettivo, ossia della *voluntas*, nelle sue varie accezioni (individuabili sulla base di criteri tanto oggettivi quanto soggettivi), quale fattore determinante ai fini dell’applicazione della pena e della determinazione del ristoro economico riconosciuto al soggetto danneggiato.

In “*Collatio VII*”, concernente il furto di terra e di animali in diritto ebraico e romano, si affrontano due distinti *tituli* della *Collatio*, l’XI, *de abactoribus*, e il XIII, *de termino amoto*. Relativamente al primo, si sottolinea la peculiarità del furto degli animali – indispensabili per l’economia rurale –, detto, a Roma, *abigeatus*, da ritenersi più grave di un furto normale, in quanto volto a danneggiare la produzione agricola, e quindi più severamente punito. Se, quindi, l’abigeato rappresenta una forma aggravata di furto, la condotta tenuta dai c.d. *atroces abactores* (ossia coloro che integrassero la fattispecie reiteratamente, o con la forza delle armi) costituisce una sorta di “aggravante dell’aggravante”, tale da sollevare una serie di questioni. Relativamente alla rimozione dei cippi di confine (diretta, in pratica, ad ampliare abusivamente l’estensione della propria terra a discapito del vicino), essa rappresenta un “furto di terra”, considerato una violazione rilevante anche sotto il profilo religioso, tanto nel diritto romano quanto in quello ebraico, in ragione dell’importanza attribuita alla proprietà fondiaria, fondamentale pilastro della società rurale. Dal tenore del titolo, *de termino amoto*, quasi uguale a quella del titolo 47.21 del Digesto, *de termino moto*, l’autore trae spunto per alimentare il suo convincimento di una redazione della *Collatio* successiva a quella del Digesto. Che siano stati i compilatori giustiniani, infatti, a prendere spunto dal titolo di un’opera di così poco conto come la *Lex Dei*, a loro quasi di certo sconosciuta, è completamente da escludersi.

In “*Collatio VIII*”, concernente il deposito in diritto ebraico e romano, l’interesse dell’autore sembra spostarsi, di nuovo, su temi chiaramente privatistici. Tuttavia il titolo analizzato, il X, al contrario del XVI, pur richiamando espressamente un istituto di diritto privato, invero contiene, nella parte ebraica, riferimenti a fattispecie ben più gravi, di rilievo criminale, come il caso del depositario che abbia dolosamente sottratto l’oggetto ricevuto in consegna. Per disculparsi, egli dovrà prestare un apposito giuramento innanzi ad *Elohim*, termine che viene variamente interpretato, come “Dio” oppure come “giudice”. Ci si interroga sul valore sacrale e giuridico di tale giuramento. Quanto alla giurisprudenza romana, vengono in particolare studiati i diversi profili di responsabilità del depositario (e del comodatario) inadempiente, a titolo di mera *culpa* o di specifico *dolus*. Al termine figura una Appendice a firma di Samuele Rocca.

In “*Collatio IX*”, concernente l’adulterio in diritto ebraico e romano, Lucrezi ferma l’attenzione su codesta fattispecie criminosa, come tale contemplata e sanzionata negli ordinamenti di tutte le civiltà antiche. Ciò, spiega l’autore, fin da quando l’uomo iniziò a dedicarsi all’agricoltura (circa diecimila anni fa): fenomeno al quale vanno collegate le origini della sepoltura, della proprietà privata e, per l’appunto, anche del divieto della promiscuità sessuale femminile (e quindi della c.d. “famiglia”, sia essa monogamica o poligamica, al vertice della quale si pone la figura del padre, con il suo potere, inesistente nelle precedenti società di popoli cacciatori-raccoglitori). L’analisi del IV titolo della *Collatio* offre l’occasione per tracciare un parallelo tra le sanzioni previste nella Torah, contro quello da essa stessa definito “il primo crimine”, e le sanzioni elaborate dalla giurisprudenza romana, specie in riferimento alla singolare legge augustea *de adulteriis coercendis* (che, secondo Lucrezi, non consolida affatto le prerogative del *pater familias*, ed anzi semmai le limita). Al termine figurano due Appendici, rispettivamente a firma di Lucia Di Cintio e Mariateresa Amabile.

“*Collatio X*”, concernente la giurisprudenza in diritto ebraico e romano, si distingue dalle precedenti perché non vi si appunta l’attenzione su alcun specifico *titulus* della *Lex Dei*, ma, traendo spunto dalla lettura dell’orazione *De iuris prudentia* scritta da Gianvincenzo Gravina nel 1699, ci si interroga sulle modalità di lavoro e di produzione cultura-

le proprie dei giureconsulti romani, mettendole a confronto con quelle dei rabbini che si impegnarono nella compilazione dei due *Talmudim*, di Gerusalemme e di Babilonia. Le due cerchie di studiosi ed interpreti presentano, secondo Lucrezi, molte affinità, dal momento che entrambe sembrano fondare la propria elaborazione di pensiero sulla libera dialettica tra le diverse idee e concezioni dottrinarie (*disputatio* in ambito romano, *machloket* in quello ebraico), tanto da rendere sia la *iusprudentia* romana che la c.d. *ghemarah* rabbinica dei sistemi “aperti”, funzionali a stimolare e generare un flusso interpretativo sempre nuovo. Al termine figurano due Appendici a firma di Ariel Finzi e Andrea Lovato.

All’ampia sezione degli Studi sulla *Collatio* segue, come si diceva, quella delle Note sulla *Collatio*, come le chiama Lucrezi, consistenti invero in alcuni saggi pubblicati in anni posteriori alla ponderosa raccolta dei dieci volumi, di cui si è detto.

Anzitutto, tra i saggi, “The *Collatio* and the Power of the Father in the Ancient Rome”, in cui l’autore, sulla scorta della *Collatio*, riflette su quali fossero gli effettivi contenuti, i limiti e gli scopi della romana *patria potestas*.

Poi, “Ambrosiaster und die *Collatio*”, in cui si vaglia l’ipotesi, che è stata avanzata da Ulrich Manthe, di potere identificare l’autore della *Collatio* nel c.d. Ambrosiaste, spiegando come essa appaia però difficile da sostenere. Lucrezi, infatti, non ritiene impossibile tale identificazione, ma la reputa viziata dal pregiudizio che l’artefice della *Lex Dei* debba essere cercato tra gli scrittori di lingua latina esperti di cristianesimo ed ebraismo che operarono nel IV secolo d.C. (l’epoca in cui, secondo Manthe, il testo sarebbe stato redatto). Ma l’arco temporale in cui l’opera va inserita sarebbe, come abbiamo visto, molto più ampio, e, soprattutto, non è detto che l’autore abbia lasciato altri scritti a noi pervenuti. Di gran lunga più probabile, perciò, che egli sia un personaggio ignoto, destinato a restare tale, verosimilmente, per sempre.

Quindi, “Ancora sull’Ambrosiaste come autore della *Collatio*”, in cui, con tutta evidenza, lo studioso torna sul tema del saggio precedente, utilizzando nuovi argomenti per ribadire la sua convinzione che non è possibile dare un nome al collazionatore, la cui identità rimane dunque sconosciuta.

Infine, “La *Collatio* in the shadow of the Caesars”, ove, partendo dalla lettura del libro di Samuele Rocca “*In the Shadow of the Caesars. Jewish Life in Roman Italy*”, si inserisce la *Collatio* nella cornice della complessa realtà di vita della comunità ebraica nell’impero romano, entro il quale si formarono gli scritti giurisprudenziali andati a confluire nell’opera (che, secondo Lucrezi, sarebbe da datare, lo ricordiamo, negli anni a cavallo tra l’VIII e il IX secolo d.C.: opinione, questa, che come noto contrasta con quella maggioritaria, in dottrina).

Chiudono l’opera gli indici degli autori e delle fonti.

3. Non era nostra intenzione procedere ad un autentico vaglio critico della produzione saggistica lucreziana sulla *Collatio*, per come raccolta nei due volumi qui presentati, né ricavarne materia per un commento problematico esteso: non ne possediamo, oltretutto, le competenze.

Ma forse un tentativo si è rivelato esperibile, ossia di segnalare al lettore di questa prestigiosa rivista quali a nostro avviso sono gli snodi da ritenersi forse più scientificamente e culturalmente eminenti, più problematici e interessanti, nell’ambito della riflessione dell’autore, senza alcuna pretesa di sostituire nostre soluzioni a quelle da lui autorevolmente offerte.

È certo da sottolineare il fatto che Lucrezi, oltre a sottoporre la *Lex Dei* e i suoi contenuti a una disamina puntuale e acribiosa, la utilizza anche come una sorta di “pretesto” per andare a investigare l’ampia serie di istituti giuridici, di atti leciti e illeciti (matrimonio, omicidio, furto, abigeato, successione, adulterio, stregoneria ecc.), che vengono richiamati nei sedici *tituli*. Poiché i dieci volumi erano stati originariamente pensati per un pubblico di studenti, possiamo immaginare che i giovani lettori abbiano tratto grande giovamento dallo studiare queste tematiche in un’ottica comparativa, dato che si traccia un confronto tra regolamentazioni giuridiche diverse, dirette a disciplinare situazioni analoghe.

Se, uno per uno, i singoli libri (“Studi”) e le singole “Note” – queste ultime, però, rivolte a un pubblico di studiosi maturi – sollecitano le suggestioni e le curiosità proprie delle trattazioni di carattere monografico, o comunque specifico, l’insieme degli scritti, intesi nel suo complesso, appaiono come una sorta di, per così dire, “manuale” di diritto (prevalentemente) penale “romano-ebraico”. Manuale, per necessità, incompleto,

parziale e disordinato, in quanto costruito sulla base di un'operetta a sua volta, appunto, incompleta, parziale e disordinata, quale è la *Collatio*: ma, ciò nonostante (o forse, chissà, proprio *per* questa struttura singolare e in qualche modo "impressionistica"), di grande interesse.

È poi indubbio che la silloge lucreziana offre un contributo di notevole valore allo sviluppo degli studi storico-giuridici in chiave comparativa, e segnatamente alla promozione degli studi sui diritti dell'antico Oriente mediterraneo. Proprio recentemente, come si diceva, il vecchio settore scientifico-disciplinare IUS/18, per disposizione ministeriale, sentito il parere della Società Italiana di Storia del Diritto, ha cambiato nome, passando da "Diritto romano e diritti dell'antichità" a "Diritto romano e fondamenti del diritto europeo". Abbiamo preso atto del cambiamento, le cui ragioni sono state ampiamente spiegate (anche se non sono riuscite a superare la contrarietà di studiosi come Lucrezi), ma non possiamo non ribadire che proprio chi ama il diritto romano e la tradizione romanistica non dovrebbe mai perdere la consapevolezza che tale esperienza giuridica non è l'unica nella storia dell'umanità. Non c'è e non può naturalmente esserci alcuna "rivalità" accademica tra il diritto romano e il diritto ebraico, perché ci rendiamo tutti ben conto della circostanza che la nostra è la tradizione continentale del Civil Law, per la comprensione della quale è lo studio della *iuris prudentia romana* ad occupare un posto di insuperabile rilievo; ma chi studia il diritto romano pensando che sia stato una specie di "figlio unico" della cultura antica sbaglia già gravemente in partenza. Vi erano nell'antico Oriente mediterraneo altri diritti degni di questo nome (sumero, babilonese, ittita, greco, ecc.), e tra di essi quello ebraico assume una posizione assolutamente unica, in quanto ancora oggi, in diverse parti del mondo, è non solo studiato, nelle *Yeshivòt*, le Accademie ebraiche, ma anche applicato, nei *Batèi Din*, i tribunali rabbinici, come diritto vivente, positivo, a Gerusalemme come a Brooklyn, a Città del Capo come a Buenos Aires o a Milano. Anche da parte nostra quindi un suo studio, sia pure a livello "di nicchia", si impone: ne deriverà la conoscenza di una lettera scritta immutabile ed eterna, ma tutt'oggi sottoposta a una interpretazione sempre libera e mutevole.

Per concludere, richiamiamo ancora l'illuminante prefazione del nostro Maestro, il prof. Casavola, il quale, come si è visto, collega lo studio della *Lex Dei* all'inesauribile ricerca del *ius gentium*, e di un ordinamen-

to giuridico retto da una *naturalis ratio*. Potrà mai realizzarsi l'utopia, coltivata dagli stessi giuristi classici, di un unico diritto, valevole a promuovere pacifici rapporti di cooperazione tra tutte le genti? Ed esiste una *ratio naturalis*, che sia valida per tutti? In tanti, come sappiamo, l'hanno invocata e cercata, da Filone Alessandrino a Cicerone, da Gaio a Ulpiano, da Spinoza a Locke e ai "Funding Fathers" degli Stati Uniti d'America. Per Mosè non può esserci una "ragione naturale" che prescindenda dalla parola di Dio. Ma sono, le due cose, in contraddizione? Noi riteniamo di no, ma per rispondere esattamente occorrerebbe chiedersi che cosa abbia davvero detto, e pensato, il "Moisè legista e ubidente" del sommo Dante.

Lucrezi, ovviamente, non ha la presunzione di dare una risposta, ma ci incita in qualche modo a cercarla, e di ciò non si può che essergli grati.

Questioni di diritto mosaico e romano, di diritto naturale e positivo, di comparazioni antiche e moderne (a proposito di un recente doppio volume)

LORENZO FRANCHINI

Università degli Studi Europea di Roma

Abstract: In questo contributo Franchini, commentando la silloge in due volumi pubblicata da Lucrezi, concentra la propria riflessione sulla singolare opera comunemente conosciuta come *Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum*, la quale solleva, da sempre, una molteplicità di domande, relative all'età della sua compilazione, all'identificazione dell'ignoto autore, agli scopi della redazione. Sono state avanzate, al riguardo, diverse ipotesi, ma è difficile avere certezze. Alcuni elementi (come la conoscenza della lingua ebraica e l'assenza di citazioni dal Nuovo Testamento) fanno pensare a un autore ebreo, altri (come l'evidente manipolazione del testo della Torah) a un cristiano. Franchini rileva come Lucrezi, nei suoi numerosi lavori, redatti nell'arco di un quarto di secolo e quindi raccolti, affronti con grande competenza tali molteplici problemi, offrendo delle possibili – e sempre intelligenti – chiavi di interpretazione.

Parole chiave: *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*; diritto romano; diritto ebraico; legge di natura; comparazione storico-giuridica.

Abstract: In this paper, Franchini, commenting on the two-volume collection published by Lucrezi, focuses his reflection on the unique work commonly known as *Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum*, which has always raised a multitude of questions regarding the time of its compilation, the identification of its unknown author, and the purposes of its composition. Several hypotheses have been proposed in this regard, but it is hard to reach a conclusive certainty. Some elements (such as knowledge of the Hebrew language and the absence of citations from the New Testament) suggest a Jewish author, while others (such as the evident manipulation of the Torah text) point to a Christian. Franchini notes how Lucrezi, in his numerous works written over the course of a quarter of a

century and subsequently collected, addresses these complex issues with great expertise, offering possible – and always insightful – interpretative keys.

Keywords: *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*; roman law; hebrew law; law of nature; historical-legal comparison.

lorenzo.franchini@unier.it
<https://orcid.org/0000-0002-5502-518X>